

Principio di non discriminazione

Il principio generale europeo di non discriminazione

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07 - Seda Küçükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG

Il diritto dell'Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78/Ce, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima dei 25 anni di età.

È compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente dalla direttiva, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio.

ORIENTAMENTI

Giurisprudenza	
	<p><i>Sul principio di non discriminazione</i>, Corte di giustizia Ce, sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75. De-trenne; Corte di giustizia Ce, sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold; Corte di giustizia Ce, sentenza 16 ottobre 2007, causa C-411/05, Palacios de la Villa; Corte di giustizia Ce, sentenza 23 settembre 2008, causa C-427/06, Bartsch.</p> <p><i>Sull'efficacia orizzontale delle direttive</i>: Corte di giustizia Ce, sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall; Corte di giustizia Ce, sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori; Corte di giustizia Ce, sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e altri.</p>
Dottrina	<p><i>Sul principio di non discriminazione nell'ordinamento europeo</i>: C. McCrudden, S. Prechal, <i>The Concepts of Equality and Non Discrimination in Europe: A practical approach</i>, 2009, disponibile sul sito ec.europa.eu.</p> <p><i>Sulla rilevanza e l'efficacia giuridica dei principi generali del diritto</i>: UE: J. Temple Lang, <i>The Sphere in which Member States are Obligated to Comply with the General Principles of Law and Community Fundamental Rights Principles</i>, in <i>Legal Issues of European Integration</i>, 1991, 23 ss.; T. Tridimas, <i>The General Principles of EU Law</i>, Oxford, OUL, 2006.</p> <p><i>Sulla disapplicabilità delle disposizioni nazionali confliggenti con la Carta dei diritti fondamentali</i>: A. Celotto, <i>Giudici nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme?</i>, in <i>Giust. Amm.</i>, 2006, 329 ss.</p> <p><i>Sui rapporti tra Corte di giustizia e corti costituzionali</i>: S. Cassese, <i>Ordine giuridico europeo e ordine nazionale</i>, in <i>questa Rivista</i>, 2010, 4, 419 ss.; V. Skouris, <i>Les rapports entre la Cour de Justice et les juridictions constitutionnelles nationales</i>, in <i>Dir. un. eur.</i>, 2009, 4, 775 ss.</p>

Omissis.

Il commento di Marco Pacini

Con la sentenza che si commenta, la Corte di giustizia ha incluso il principio di non discriminazione in base all'età nel novero dei principi generali del diritto Ue, ha affermato la disapplicabilità delle disposizioni nazionali confliggenti con tale principio, anche nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto rapporti tra soggetti privati, ha affermato che la Carta dei diritti fondamentali ha lo stesso valore giuridico dei trattati. In questo modo, la Corte ha prodotto tre effetti principali. Innanzitutto, essa sembra aver allargato il percorso retorico-giuridico che conduce alla consacrazione dei principi generali del diritto Ue, a tal fine utilizzando la Carta dei diritti fondamentali in chiave prevalentemente ausiliaria, ha rafforzato la rilevanza giuridica di tali principi, prevedendo la disapplicabilità delle disposizioni nazionali confliggenti, ed ha, specularmente, espanso la sfera di azione del diritto Ue, prevedendo l'efficacia diretta orizzontale delle direttive comunitarie che vi danno espressione.

La sentenza che si commenta tenta di dare una risposta a talune dibattute questioni, attinenti alla qualificazione e alla rilevanza giuridica del principio di non discriminazione nel diritto dell'Unione europea (Ue). Una prima questione attiene alla natura giuridica del principio di non discriminazione. Tale principio ha la stessa rilevanza giuridica dei trattati, che lo riconoscono, e degli atti di diritto derivato, che vi danno concreta attuazione, o assurge al rango dei principi generali del diritto (Ue)? In quest'ultimo caso, il principio generale di non discriminazione ha rilevanza generale o è limitato soltanto a talune specifiche materie, come quella di occupazione e lavoro, o ragioni, come l'età? Una seconda questione attiene al contenuto prescrittivo del diritto di non discriminazione. In particolare, su quali criteri di giudizio trova concretamente espressione? Un terzo ordine di questioni attiene agli effetti del principio generale di non discriminazione, in particolare, e dei principi generali del diritto Ue. In particolare, sono disapplicabili le disposizioni nazionali confliggenti con simili principi? Se sì, è sufficiente che questi ultimi siano incondizionati e sufficientemente precisi o è necessario che gli stessi siano specificati in atti di diritto derivato? Un quarto ordine di questioni attiene ai rapporti giuridici tra il principio generale di non discriminazione (ma la questione potrebbe essere estesa ad altri principi) e gli atti nazionali che vi danno concretizzazione. Più in particolare, si può attribuire rilevanza giuridica al fatto che un atto di diritto derivato dia concretizzazione ad un principio generale del diritto Ue? In caso affermativo, che effetti possono derivarne? Un ultimo ordine di (complesse) questioni attiene alla rilevanza giuridica della Carta dei diritti fondamentali della Ue. Più nel dettaglio, premesso che, come noto, la Carta dei diritti fondamentali ha la stessa forza giuridica dei trattati, che rapporti intercorrono tra il principio della Carta e quello generale?

La Corte di giustizia si è spesso richiamata al principio di non discriminazione per la soluzione delle controversie sollevate dinanzi ad essa (1). La sentenza in esame presenta, tuttavia, particolare rilevanza, per almeno tre motivi principali. Innanzitutto, essa sembra attribuire rilevanza giuridica al legame funzionale che intercorre tra i principi generali dell'Ue e gli atti di diritto derivato che vi danno attuazione. Esso consente, in questo modo, di soffermarsi su un aspetto meno analizzato del principio di non discriminazione (nonché, più in generale, dei principi generali del diritto Ue), riguardante, da un lato, i rapporti tra quest'ultima e gli atti di diritto derivato, dall'altro le ripercussioni di simile rap-

porto sulla rilevanza e sull'efficacia giuridica degli stessi atti di diritto derivato, con particolare riguardo alla disapplicabilità delle disposizioni nazionali confliggenti con tali principi e l'efficacia orizzontale degli atti attuativi di detti principi. Inoltre, la sentenza affronta per la prima volta la questione della rilevanza giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Essa consente, pertanto, di svolgere alcune riflessioni sul ruolo che potrà essere rivestito dalla Carta nella progressiva affermazione dei diritti nello spazio giuridico europeo, con particolare riguardo ai rapporti con le tradizioni costituzionali degli Stati membri e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Infine, la sentenza sembra attribuire una rilevanza giuridica preminente ai principi generali dell'Ue, in particolare al principio di non discriminazione. Essa offre, quindi, lo spunto per esaminare in concreto le dinamiche di progressivo rafforzamento del diritto europeo, da un lato, sul versante interno, rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali, dall'altro, sul versante esterno, rispetto a taluni regimi giuridici ultranazionali, compresi quelli in materia di diritti umani (2).

Note:

(1) Essa ha, pertanto, valutato la compatibilità rispetto a tale principio di disposizioni o prassi in materia di circolazione delle merci (art. 30), Tce, ora art. 36, Tfuel, di agricoltura e pesca (art. 34, Tce, ora art. 40, Tfuel), di libertà di circolazione dei lavoratori (art. 39, Tce, ora art. 45, Tfuel), di occupazione e lavoro (art. 141, Tce, ora art. 157, Tfuel), ha verificato che le citate disposizioni e prassi non determinassero discriminazioni fondate sulla nazionalità (nei confronti di soggetti appartenenti tanto ad altri Stati membri che a Stati comunitari), sul sesso, sull'età, si e, in proposito, richiamata al principio di non discriminazione come affermato negli atti europei di diritto derivato (in particolare nelle direttive), nei trattati, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella stessa Carta dei diritti fondamentali: ha fatto ricorso a simile principio, in via pregiudiziale, per fornire indicazioni sulla corretta interpretazione del diritto comunitario, nonché in via di inadempimento, per condannare gli Stati ad adottare misure nazionali di adeguamento agli atti di diritto derivato attuativi di simile principio. La Corte di giustizia ha, poi, progressivamente affermato, da un lato, che il principio di non discriminazione rientra nel novero dei principi generali del diritto Ue, dall'altro, che il principio di non discriminazione rappresenta «l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificata una differenza di trattamento». In esito a questa consolidata giurisprudenza, il principio di non discriminazione rappresenta, pertanto, uno degli elementi fondanti dell'intera costruzione europea.

(2) Sul principio di non discriminazione nell'ordinamento europeo, M.V. Benedettelli, *Il giudizio di uguaglianza nell'ordinamento giuridico delle Comunità europee*, Padova, 1989; L.S. Rossi, *Uguaglianza - Cittadinanza*, in: L.S. Rossi, a cura di, *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2002, 109 ss.; M. Bell, *Anti-discrimination Law and the EC*, Oxford, OUI, 2002; P. Craig, *EU Administrative Law and the Oxford OUI*, 2001, 545 ss.. Più di recente, C. McCrudden, S. Prechal, *The Concepts of Equality and Non-Discrimination in European: A practical approach, Report from the European Network* (a segue)

I fatti e la decisione

Assunta all'età di diciotto anni, una lavoratrice tedesca veniva licenziata, dopo aver prestato la propria attività lavorativa per oltre anni dieci anni, con un preavviso di soli due mesi. Prevede, in proposito, il codice civile tedesco che il termine di preavviso per il licenziamento è commisurato alla durata del rapporto di lavoro, detratto il periodo antecedente al compimento del venticinquesimo anno di età (3). La lavoratrice si rivolgeva, pertanto, in prima istanza, al tribunale ordinario del lavoro, nonché, in appello, al tribunale superiore del lavoro, affermando di essere vittima di una violazione del principio di non discriminazione in base all'età, come affermato nel diritto europeo, in particolare dalla direttiva 2000/78 (4). Verificata l'estinzione del termine per il recepimento della direttiva, e accertata l'esistenza di una oggettiva disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori assunti prima del compimento del venticinquesimo anno di età, il tribunale del lavoro sottoponeva, pertanto, alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1. a) se una normativa nazionale, secondo la quale i termini di preavviso di licenziamento che il datore di lavoro deve rispettare si prolungano progressivamente con l'aumentare della durata dell'impiego, senza tuttavia che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti dal lavoratore prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno di età, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione dell'età sancito dal diritto comunitario, e segnatamente dal diritto primario della Ce o dalla direttiva; [...] 2. se il giudice di uno Stato membro investito di una causa tra privati debba disapplicare una normativa contraria al diritto comunitario ovvero se debba tenere conto della fiducia riposta dai destinatari delle norme nell'applicazione delle leggi nazionali vigenti, in modo tale per cui l'inapplicabilità sovravvenga soltanto in seguito ad una decisione della Corte di giustizia sulla normativa contraria o su una normativa sostanzialmente analoga».

Quanto alla questione sub. 1, la Corte di giustizia segue il seguente ragionamento. Primo: la direttiva «dà espressione concreta» al «principio di non discriminazione in base all'età», «che deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione», e che è, altresì, affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Secondo: il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento dello Stato resistente era scaduto. Terzo: la disposizione in questione determina un trattamento differenziato in base all'età, in quanto stabilisce che la durata del

rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del termine di preavviso, deve essere computato a decorrere dal compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore licenziato, a prescindere dalla durata complessiva del rapporto di impiego. Quarto: una simile disposizione, tuttavia, pur perseguendo un obiettivo legittimo, non è appropriata «per il conseguimento di detto obiettivo», in quanto, da un lato, «si applica a tutti i dipendenti assunti dall'impresa prima del venticinquesimo anno di età, indipendentemente dalla loro età al momento del licenziamento», dall'altro, «incide sui giovani dipendenti in modo diseguale, in quanto colpisce i giovani che si impegnano presto nella vita attiva, senza formazione professionale, o dopo una breve formazione professionale, e non coloro che iniziano a lavorare più tardi, dopo una lunga formazione professionale». Quanto al punto sub. 2, invece, la Corte afferma che «la necessità di garantire piena efficacia al principio [di non discriminazione in base all'età] comporta che il giudice nazionale, in presenza di una norma nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, che ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile un'interpretazione conforme a quest'ultimo, deve disapplicare detta disposizione, senza che gli sia imposto né gli sia vietato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale».

Il principio europeo di non discriminazione

La sentenza presenta interesse per almeno tre aspetti principali. Innanzitutto, la Corte di giustizia riconduce il divieto di discriminazione in base all'età

Note:
(segue nota 2)

Legal Experts in the Field of Gender Equality, novembre 2009, disponibile sul sito *ec.europa.eu*.

(3) Ai sensi dell'art. 622 del codice civile tedesco, in materia di rapporti di lavoro, da un lato, «per il licenziamento da parte del datore di lavoro, si applicano i seguenti termini di preavviso: se il rapporto di lavoro nell'azienda o nell'impresa è durato 2 anni: 1 mese [...]»; - se è durato 5 anni: 2 mesi [...]»; - se è durato 10 anni: 4 mesi»; dall'altro lato, tuttavia, «nel calcolo della durata dell'impiego non vanno considerati i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore».

(4) Dispone, in proposito, la direttiva 2000/78, diretta a «stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla [...] età [...]», per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento, che «gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».

contenuto nella direttiva al principio generale europeo di non discriminazione di matrice giurisprudenziale. In proposito, essa afferma, richiamandosi alla precedente sentenza Mangold (5), da un lato, che la Direttiva «non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, principio che trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma che essa ha il solo obiettivo di stabilire, in detre materie, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali rientra l'età», dall'altro lato, che il «principio di non discriminazione in base all'età [...] deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione [cui la] direttiva [...] dà espressione concreta». In modo non del tutto coerente, essa ribadisce, inoltre, che la direttiva «si limita a dare espressione concreta - senza sancirlo - al principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, d'altro lato, che il principio di non discriminazione in base all'età è un principio generale del diritto dell'Unione, in quanto rappresenta un'applicazione specifica del principio generale della parità di trattamento». In sostanza, pur con qualche incertezza, il ragionamento potrebbe essere schematizzato come segue: i) esistono un principio di parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro e un principio di non discriminazione; ii) il principio di parità di trattamento trova la propria fonte negli strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali; iii) quello di non discriminazione rappresenta un principio generale del diritto Ue; iv) la direttiva dà espressione concreta a quest'ultimo principio.

In questo modo, la Corte di giustizia realizza due effetti principali. Da un lato, essa inquadra il divieto di discriminazione in base all'età nell'ambito dei principi generali dell'Unione europea (6). Tale principio presenta taluni caratteri fondamentali. In primo luogo, esso ha carattere generale, nel senso che trova applicazione in relazione a tutti gli interessi giuridicamente tutelati rientranti nella sfera di azione del diritto Ue, al di là di quelli riguardanti occupazione e lavoro in senso stretto. In secondo luogo, esso trova articolazione secondo un criterio generale articolato in tre fasi principali, consistenti i) nel verificare se esista una oggettiva disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nelle stesse condizioni, ii) nel valutare se simile disparità di trattamento persegua un fine pubblico legittimo e accettabile, iii) nel valutare se sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la disparità di trattamento realizzata e il fine pubblico perseguito. Secondo questo

criterio, pertanto, similmente a quanto vale per il principio di non discriminazione previsto dalla Cedu (7), le disparità di trattamento sono ammissibili soltanto se e nella misura in cui perseguano un fine pubblico legittimo e siano proporzionate rispetto a tale fine. Dall'altro lato, la Corte di giustizia stabilisce un legame giuridico specifico tra il principio generale di non discriminazione e la direttiva comunitaria. Come visto, infatti, anziché limitarsi a richiamaire al divieto di discriminazione affermato direttamente nella direttiva, ovvero alla parità di trattamento affermata nei trattati, essa richiama il principio generale di non discriminazione e precisa che la direttiva dà espressione concreta a detto principio. Sui motivi e sugli effetti di questo riconoscimento ci soffermeremo nel prossimo paragrafo. Essa determina, tuttavia, un significativo passo in avanti rispetto alla propria consolidata giurisprudenza, secondo la quale i principi generali del diritto Ue vengono normalmente chiamati in causa soltanto per verificare la legittimità degli atti normativi secondari.

La Corte lascia, nondimeno, aperte talune questioni problematiche, di ordine sia pratico che teorico. Innanzitutto, non è chiaro quali siano i rapporti sistematici tra il principio della parità di trattamento e il principio di non discriminazione. In secondo luogo, non è chiaro quale sia la fonte giuridica dei due principi. In particolare, quanto al principio della pa-

Note:

(5) Corte di giustizia Ue, sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04, *Werner Mangold contro Ridiger Helm*, Sulla sentenza, le critiche osservazioni di A. Dashwood, *From Van Duyn to Marshall via Marshall: reducing direct effect to absurdity?*, in *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, n. 9/2006-07, 81 ss.

(6) In termini generali, sulla rilevanza e l'efficacia giuridica dei principi generali del diritto Ue, G. Gaja, *Identifying the Status of General Principles in European Community Law*, in *Scritti in onore di G.F. Mancini*, Milano, 1998, II, 445 ss.; J.A. Usher, *General Principles of EU Law*, Longman, 1998; U. Bernitz, J. Nergelius, a cura di, *General Principles of European Community Law*, Kluwer, 2000. Più di recente, estensamente, T. Tridimas, *The General Principles of EU Law*, Oxford, OULI, 2006. Sulla giurisprudenza della Corte di giustizia in applicazione dei principi generali, B. de Witte, *The Past and Future Role of the European Court of Justice in the Protection of Human Rights*, in P. Alston, a cura di, *The EU and Human Rights*, Oxford, OULI, 2000, 859 ss., nonché più di recente, A. Arnulf, *The European Union and its Court of Justice*, Oxford, OULI, 2005, 335 ss.

(7) Sul principio di non discriminazione nella Cedu, N. Grief, *Non discrimination under the European Convention on Human Rights*, in *European Law Review*, vol. 27, 2002. In termini più generali, A. MacColgan, *Principles of equality and protection from discrimination in international human rights law*, in *European Human Rights Law Review*, 2003, 2, 157. In senso critico, O.-M. Anadóttir, *Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights*, L'Ala, Mithoff, 2003, il quale rileva la limitata incisività del controllo della Corte europea, e propone un modello di articolazione dell'intensità del controllo fondato su tre stadi.

rità di trattamento, la Corte di giustizia, da un lato, riconosce che lo stesso è espressamente previsto nei trattati, dall'altro lato, afferma che simile principio «trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Quanto al principio di non discriminazione, invece, la Corte di giustizia afferma, da un lato, che «il principio di non discriminazione in base all'età [...] deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione», dall'altro, che lo stesso «rappresenta un'applicazione specifica del principio generale della parità di trattamento». In terzo luogo, non è chiaro quale sia il legame giuridico tra il principio generale di non discriminazione e la direttiva. In particolare, cosa significa concretamente "dare espressione"? Nel caso in esame, la direttiva è stata emanata in attuazione del principio di parità di trattamento, espressamente previsto nei trattati, del quale, come visto, il principio di non discriminazione sembra essere un corollario. È allora necessario, affinché possa materialmente delinearci il citato legame, che la direttiva sia volta, direttamente o indirettamente, a dare attuazione al principio generale o è sufficiente che ne favorisca incidentalmente il rispetto? E quali effetti derivano da questo legame giuridico? Come visto, la circostanza che una direttiva dia espressione ad un principio generale implica che una disposizione nazionale con essa configgente debba essere disapplicata anche nei rapporti tra soggetti privati. Si può allora ritenere che un simile legame attribuisca una particolare forza attiva alle direttive? Ed è questo l'unico effetto derivante da simile legame? Infine, non è chiaro quali possano essere le implicazioni del riconoscimento del principio di non discriminazione (in base all'età). In particolare, si deve ritenere che simile principio possa automaticamente costituire la base giuridica per l'emanazione di atti normativi europei (8)?

La disapplicazione

Inoltre, la Corte di giustizia afferma la disapplicabilità delle disposizioni nazionali contrastanti con una direttiva espressione di un principio generale dell'Unione europea. In proposito, dopo aver ricordato che «con riferimento a controversie tra privati [...] una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti», essa afferma, da una parte, che «è compito del giudice nazionale, investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell'età, quale espresso concretamente nella

direttiva [...], assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale»; dall'altra, che «in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, di cui gode anche il principio di non discriminazione in ragione dell'età, una normativa nazionale contraria, rientrando nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata». In sostanza, pur, anche in questo caso, con qualche incertezza, il ragionamento sembra essere il seguente: i) le direttive non producono effetti obbligatori e vincolanti tra soggetti privati; ii) conseguentemente, le disposizioni nazionali riguardanti i rapporti tra soggetti privati non possono essere disapplicate per il solo fatto di essere configgenti con simili direttive; iii) al contrario, simili disposizioni possono essere disapplicate nel caso in cui siano in contrasto con un principio generale dell'Unione europea, in particolare con il principio di non discriminazione; iv) qualora, pertanto, le direttive siano espressione di principi generali, le disposizioni nazionali con esse configgenti devono essere disapplicate. In questo modo, la Corte di giustizia realizza due effetti principali. In primo luogo, essa afferma la disapplicabilità delle disposizioni nazionali confliggenti con i principi generali del diritto Ue (9). In tal modo, la Corte di giustizia estende la sfera di azione dell'Istituto della disapplicazione, inizialmente previsto per il caso di conflitto con i regolamenti comunitari, e progressivamente esteso ai casi di conflitto con le disposizioni dei trattati, degli accordi internazionali, delle direttive, delle decisioni. In secondo luogo, essa attribuisce indirettamente efficacia orizzontale alle direttive comunitarie. Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, «una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Per altro verso, tuttavia, «l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da

Note:

(8) Talune di queste questioni sono sollevate ed esaminate da T. Tridimas, *The General Principles of EU Law*, cit., in part. 47 ss., che si pone il problema, da un lato, di valutare l'efficacia giuridica diretta dei principi generali nei rapporti tra soggetti privati, dall'altro lato, di definire la rilevanza giuridica dei principi generali nel quadro della gerarchia delle fonti del diritto Ue.

(9) Sulla rilevanza e l'efficacia della categoria dei diritti fondamentali all'interno degli ordinamenti nazionali, F. Ghera, *Riflessioni sull'efficacia dei diritti fondamentali "comunitari" nei confronti degli Stati membri*, in *Gjur. costi*, 2004, 786 ss.

quest'ultima, e il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali», con la conseguenza che, «nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art 288, terzo comma, TUE» (10). Per effetto di questa sentenza, invece, «è compito del giudice nazionale, investito di una controversia in cui è messo in discussione [un principio], quale espresso concretamente [in una direttiva], assicurare [...] la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale». In conseguenza di ciò, pur rimanendo fermo il principio dell'efficacia soltanto verticale delle direttive, queste ultime possono essere nondimeno invocate, qualora esse diano concreta espressione di un principio generale del diritto Ue, anche nei rapporti tra privati (11). Anche su questo aspetto, tuttavia, la Corte di giustizia lascia aperte talune importanti questioni, di ordine sia pratico che teorico. Innanzitutto, non è chiaro se la disapplicazione possa avvenire con riguardo con tutti i principi generali o soltanto con alcuni di essi. Nei casi sinora decisi, infatti, la Corte di giustizia ha preso in esame soltanto in principio di non discriminazione, che è, a diverso titolo, espressamente riconosciuto nel Trattato, in numerosi atti di diritto derivato, nella Carta dei diritti fondamentali e nella stessa Cedu. *Quid*, invece, per taluni principi generali di formazione eminentemente giurisprudenziale, come il diritto ad un giusto procedimento? Inoltre, non è chiaro se la disapplicazione possa avvenire incondizionatamente o solo subordinatamente a taluni presupposti. Nei casi sinora decisi, infatti, il principio di non discriminazione, pur lasciando un ampio margine di valutazione alle autorità nazionali in ordine alle concrete modalità di attuazione, risulta sufficientemente preciso. Ma cosa potrebbe dirsi per taluni principi generali a contenuto essenzialmente assiologico, come numerosi diritti fondamentali? Ancora, non è chiaro se la disapplicazione presupponga soltanto il conflitto con i principi generali o anche l'esistenza di un atto normativo di attuazione. Nei casi sinora decisi, infatti, il principio di non discriminazione trova concreta attuazione in talune direttive comunitarie. Infine, sul piano più strettamente teorico, non è chiaro se, in quale misura e con quali esiti

possano trovare applicazione ai principi generali le tradizionali categorie dogmatiche riguardanti le fonti del diritto Ue. Una volta affermata la disapplicabilità delle disposizioni nazionali, comprese quelle disciplinanti i rapporti tra privati, confliggenti con i principi generali del diritto Ue, infatti, si dovrebbe presumere che simili principi presentino (o debbano presentare) i caratteri condizionanti l'esercizio del potere/dovere di disapplicazione, ovvero sia che siano direttamente applicabili e direttamente efficaci, tanto in senso verticale che orizzontale. La Corte di giustizia, tuttavia, non ha fatto il minimo richiamo ai concetti di applicabilità ed efficacia (12).

Note:

(10) Sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'efficacia orizzontale delle direttive, estesamente, S. Prechal, *Directives in EC Law*, Oxford, OUI, 2004, in part. 255 ss., che prende in esame le novità progressivamente introdotte con le sentenze *Mashall* e *Faccini Dori*.

(11) Su questo aspetto, in senso molto critico, A. Masson, C. Micheau, *The Werner Mangold Case: An Example of Legal Militarism*, in *European Public Law*, 2007, 587 ss., nonché *Editorial comment Horizontal direct effect - a law of diminishing coherence?*, in *Common Market Law Review*, 2006, 1 ss. In termini più generali sull'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali, T. Kingreen, *Fundamental Freedoms*, in A. von Bogdandy, J. Bast, (a cura di), *Principles of European Constitutional Law*, 545 ss.

(12) Le ragioni sottese a questo riserbo possono essere molteplici. In termini generali, si potrebbe osservare che la dogmatica sviluppata dalla Corte di giustizia in merito alla applicabilità e alla efficacia delle norme europee si attaglia bene alle disposizioni scritte (dalle quali si possono trarre più frequentemente norme immediatamente precettive), non anche ai principi non scritti. Si potrebbe, inoltre, evidenziare che simile dogmatica si attaglia bene alle norme di fonte primaria e secondaria (dalle quali occorre filtrare con precisione la sfera di incidenza sui diritti nazionali) non anche a quelle di natura costituzionale o meta-costituzionale (che, in quanto sottesi all'ordinamento europeo nel suo complesso, più difficilmente potrebbero essere compresi in categorie della specie). Si potrebbe, infine, rilevare che il ricorso alla citata dogmatica correrebbe il rischio di irrigidire, da un lato, le condizioni per la disapplicazione, dall'altro, lo stesso sviluppo e avanzamento dei principi generali (con il rischio, ad esempio, di inibire il riconoscimento di principi a contenuto non sufficientemente preciso). Anche in ragione di quanto osservato, pertanto, la Corte europea non nega che i principi generali del diritto europeo godano di applicabilità diretta, in quanto non necessitanti di norme (nazionali) di esecuzione, e, nella misura in cui sufficientemente precisi, di efficacia diretta, sia verticale che orizzontale; riservandosi, in tal modo, la potestà di valutare caso per caso, la sussistenza delle condizioni per avallare la disapplicazione delle disposizioni nazionali confliggenti con i principi generali del diritto Ue. Alla luce di quanto detto, appare, pertanto, verosimile che la Corte di giustizia, in ossequio ad un criterio di progressività, tanto più avallera la disapplicazione quanto più principi generali del diritto Ue (i) siano consolidati nello stesso diritto Ue (in relazione al fatto, ad esempio, di essere diffusi nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri, di essere espressamente previsti o implicitamente derivabili dalla Carta dei diritti fondamentali o dalla Cedu, di essere espressamente previsti nei trattati o nel diritto europeo derivato); (ii) siano oggettivamente precisi (anche in ragione della giurisprudenza della stessa Corte di giustizia o della Corte europea dei diritti dell'uomo); (iii) trovino più specifica attuazione (e legittimazione politica) in disposizioni di diritto europeo derivato (segue)

L'affermazione della rilevanza giuridica della Carta dei diritti fondamentali

Infine, la Corte di giustizia riconosce per la prima volta alla Carta dei diritti fondamentali la stessa rilevanza giuridica dei trattati. In proposito, essa afferma, in termini generali, che «l'art. 6, n. 1, TUE enuncia che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati», precisando, poi, con riguardo alla specifica controversia, che «ai sensi dell'art. 21, n. 1, di tale Carta, "[el] vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, (...) [sull]età"». In questo modo, la Corte di giustizia realizza due effetti principali. In primo luogo, essa riconosce forza vincolante alla Carta dei diritti fondamentali. Essa determina, pertanto, un avanzamento rispetto alla propria precedente giurisprudenza, anche successiva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in cui la Carta è spesso richiamata ma senza specifiche indicazioni in merito alla sua effettiva rilevanza giuridica. Un simile avanzamento appare, tuttavia, prevalentemente formale, in quanto la Corte di giustizia si limita a riportare fedelmente la disposizione contenuta nel Trattato. In secondo luogo, essa utilizza il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali in funzione meramente ausiliaria, per supportare, cioè, la rilevanza giuridica del principio di non discriminazione nell'ordinamento europeo. Sotto questo profilo, la Corte di giustizia, senza prendere le distanze dalla propria precedente giurisprudenza, fa addirittura un passo indietro rispetto a talune pronunce, nelle quali aveva attribuito alla Carta una valenza quanto meno interpretativa (13). La Corte di giustizia sembra, pertanto, riservare una carta accoglienza alla "nuova arrivata" nel club delle fonti (materialmente costituzionali) del diritto europeo: che debuta quasi in silenzio, senza lasciare tracce evidenti, quasi dovesse sottoporsi ad un periodo di iniziazione, per essere progressivamente ammessa a produrre effetti vincolanti, senza creare strappi con ben più risalenti o consolidate protagoniste del diritto europeo (14). Anche su questo fronte, pertanto, rimangono aperte molte dibattute questioni (15). Una prima questione attiene alla qualificazione giuridica della Carta nel quadro delle fonti del diritto europeo. In proposito, come visto, il Trattato attribuisce alla stessa lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ma come si colloca la Carta rispetto alle altre disposizioni dei trattati? In particolare, le disposizioni comuni dei trattati sono sullo stesso piano dei diritti affermati dalla Carta? In altri termini, occorre interpretare le prime alla luce dei secondi o contemporaneamente interpretativamente

prime con i secondi? Una seconda questione attiene, più estresamente, alla collocazione della Carta nell'ambito degli atti nazionali e sovranazionali a tutela dei diritti fondamentali. In particolare, quali rapporti intrattengono i diritti riconosciuti dalla Carta con i diritti e i principi affermati in altre disposizioni dei trattati (come le quattro libertà fondamentali o il principio di non discriminazione)? E con la categoria dei diritti fondamentali, qualificati dalla Corte di giustizia come principi generali del diritto UE? E con gli strumenti internazionali sui diritti umani (come il Patto delle Nazioni unite sui diritti civili e politici)? E, infine, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (16)? Una terza questione attiene alla sfe-

Note:
(segue nota 12)

lenche se non direttamente afferenti alla controversia di volta in volta sollevata). Sulla questione della disapplicabilità delle disposizioni nazionali confliggenti con la Carta dei diritti fondamentali, A. Celotto, *Giudici nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme?*, in *Giustizia amministrativa*, 2006, 329 ss.

(13) Sull'impiego della Carta dei diritti fondamentali da parte dei giudici europei, F.G. Jacobs, *Human Rights in the European Union: the Role of the Court of Justice*, in *European Law Review*, n. 4/2001, 338 ss.; C. di Tur, *La prassi giudiziaria relativa all'applicazione della Carta di Nizza*, in *Dir. un. eur.*, 2002, 671 ss.; più di recente, estesamente, A. Celotto, G. Pistone, *L'efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Fasegna giurisprudenziale 2001 - 2004), in *Gur. it.*, 2005, 427 ss., nonché, M. Carabba, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in *Id.*, a cura di, *I diritti in azione*, Bologna, 2007, 13 ss.

(14) Sulla silenziosa espansione della sfera di influenza della Carta si leggano le interessanti osservazioni di S. Rodotà, *Nel silenzio della politica i giudici fanno l'Europa*, in G. Bronzini, V. Piccone, *La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello*, Taranto, Chimenti, 2007.

(15) L'atteggiamento della Corte di giustizia può discendere da diverse ragioni. Innanzitutto, nel caso concreto, essa ha potuto richiamarsi alle disposizioni più specifiche contenute nella direttiva. Inoltre, si può ritenere che la Corte di giustizia abbia preferito non addentrarsi nell'irriccata foresta di questioni giuridiche legate alla rilevanza e all'efficacia della Carta dei diritti fondamentali. Infine, è ragionevole pensare che la Corte di giustizia abbia preferito affidarsi alla ben più consolidata e radicata categoria dei principi generali del diritto europeo. In conseguenza di ciò, la Carta dei diritti fondamentali è utilizzata dalla Corte di giustizia non in quanto tale, bensì come materiale normativo di matrice costituzionale a supporto della qualificazione di specifici diritti o principi come principi generali del diritto europeo. Essa favorisce, pertanto, unitamente ad altri materiali normativi, come le tradizionali costituzionali degli Stati membri e le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, da un lato, l'espansione della categoria dei principi generali, che potrebbe venire arricchita di sempre nuovi diritti, dall'altro di consolidare la stessa categoria, che trova nei citati materiali normativi una crescente fonte di legittimazione.

(16) Sui rapporti tra la protezione dei diritti umani secondo la Carta e la tutela dei diritti fondamentali nell'UE, I. Canor, "Primum inter pares": *Who is the Ultimate Guardian of Fundamental Rights in Europe?*, in *European Law Review*, n. 1/2000, 17 ss.; S. Douglas-Scott, *A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis*, in *Common Market Law Review*, 2006, 639 ss. Più di recente, (segue)

ra di applicazione della Carta. In proposito, «le disposizioni della [...] Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione» (art. 51, c. 1, Cdfue). Resta, allora, da chiedersi se la Carta trovi applicazione soltanto agli atti nazionali adottati in attuazione di atti normativi europei, o anche a quelli rientranti nella sfera di azione del diritto europeo. Una quarta questione riguarda, infine, l'efficacia giuridica della Carta all'interno degli ordinamenti nazionali. In particolare, i diritti affermati nella Carta sono direttamente applicabili? E, qualora risultino incondizionati e sufficientemente precisi (come il principio di non discriminazione), sono direttamente efficaci? E ancora, in caso affermativo, esercitano una efficacia soltanto verticale (nei rapporti tra privati e autorità pubbliche) o anche orizzontali (nei rapporti interni tra privati) (17)? Per fornire una risposta a queste complesse questioni, la Corte di giustizia dovrà districarsi in una selva di disposizioni normative, secondo le quali, tra l'altro, oltre a quanto sopra già indicato, i) «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati» (art. 6, c. 1, par. 2, Tfeue), ovvero, altrimenti detto, «la [...] Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati (art. 51, c. 2, Cdfue); ii) «la Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla [Ceduj] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri» (Dichiarazione n. 1 al Tfeue), laddove, tuttavia, solo «i diritti fondamentali, garantiti dalla [Ceduj] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali» (art. 6, c. 3, Tfeue); iii) «laddove la [...] Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [Ceduj], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione» (art. 52, c. 3, Cdfue), mentre, «laddove la [...] Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni» (art. 52, c. 4, Cdfue); iv) le disposizioni della [...] Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'U-

nione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze», mentre «possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti» (art. 52, c. 5, Cdfue); v) «nessuna disposizione della [...] Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti [...] riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali» (art. 53, Cdfue) (18).

Conclusioni

Ricapitolando, con la sentenza che si commenta, la Corte di giustizia ha incluso il principio di non discriminazione in base all'età nel novero dei principi generali del diritto Ue; ha affermato la disapplicabilità delle disposizioni nazionali confliggenti con tale principio, anche nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto rapporti tra soggetti privati; ha espressamente affermato che la Carta dei diritti fondamentali, che riconosce anche il principio di non discriminazione, ha lo stesso valore giuridico dei

Note:

(segue nota 16)

con particolare riguardo al dialogo tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Ue. E. D'Alteno, *Esercizi di dialogo: i rapporti tra Corti europee nel conflitto tra ordinamenti*, in questa Rivista, 2009, 9, 942 ss., nonché O. Pollicino, *Corti europee e allargamento dell'Europa: evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali*, in *Dir. un. eur.*, 2009, 1, 1 ss.

(17) Per una mappatura delle complesse problematiche connesse alla proclamazione della Carta dei diritti fondamentali, U. Villani, *I diritti fondamentali tra Carta di Nizza. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2004, 1, 73 ss.; S. Peers, A. Ward, eds., *The European Union Charter of Fundamental Rights*, Hart Publishing, 2004. In termini più generali, R. Calvano, *La Corte di giustizia e la Costituzione europea*, Padova, 2004. Sugli effetti della Carta dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, M. Cartabia, *I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso nuovi equilibri?*, in questa Rivista, 2010, 3, 221 ss.

(18) Per un esame critico della varie problematiche connesse all'interpretazione di queste disposizioni, G. Braibant, *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, Editions de Seuil, 2001; R. A. Garcia, *The General Provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Jean Monnet Working Paper n. 4/02. Con particolare riguardo alla sfera di applicazione della Carta, M. Cartabia, *Art. 53*, in *Aa.Vv.*, *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2001; G. de Búrca, *The Drafting of the European Union Charter of Fundamental Rights*, in *European Law Review*, n. 1/2001, 136 ss.; A. Ferraro, *Le disposizioni finali della Carta di Nizza e la multiforme tutela dei diritti dell'uomo nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2005, 503 ss. Sulle possibili implicazioni derivanti dall'art. 53 della Carta sulla supremazia del diritto europeo, J.B. Lisberg, *Does the EU Charter of Fundamental Rights Threaten the Supremacy of Community Law?* Art. 53 of the Charter: a mountain of law or just an inkblot?, Jean Monnet Working Paper, n. 4/01. Da ultimo, D. Butturini, *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano e europeo*, Napoli, ESI, 2009, 159 ss.

trattati. In questo modo, la Corte di giustizia ha prodotto tre effetti principali. Innanzitutto, essa sembra aver allargato il sentiero retorico-giuridico che conduce alla consacrazione dei principi generali del diritto Ue. A tal fine, essa ha continuato ad attribuire rilevanza, oltre che alla Cedu e alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, anche alla Carta dei diritti fondamentali, la quale ha, tuttavia, nel frattempo ricevuto definitiva consacrazione nel Trattato di Lisbona. In quest'ottica la Carta viene, peraltro, impiegata, anziché in ragione dei suoi caratteri formali, come atto formalmente equiparato ai trattati, allo scopo di verificare la legittimità del diritto derivato e delle legislazioni nazionali, piuttosto in ragione della sua connotazione sostanziale, come documento materialmente costituzionale, allo scopo di legittimare e consolidare la parte più autentica e genuina dell'autonomia del diritto Ue. Con ciò determinando il duplice paradosso per cui al rafforzamento della categoria dei principi generali del diritto Ue contribuiscono sempre più incisivamente, da un lato, il progresso dei diritti costituzionali nazionali (il quale, arricchendo le tradizioni costituzionali nazionali, apre la strada al riconoscimento di nuovi principi generali), dall'altro lato, la debolezza della stessa carta dei diritti europea (la quale, in ragione dei troppi vincoli cui è sottoposta, tende ad essere impiegata come strumento di *legitimacy-building*). Inoltre, la Corte di giustizia ha rafforzato la rilevanza giuridica della categoria dei principi generali, prevenendo la disapplicabilità delle disposizioni nazionali con essi confliggenti, ed ha, specularmente, espanso la sfera di azione del diritto UE, prevedendo l'efficacia diretta orizzontale delle direttive comunitarie che danno espressione ai principi generali (19).

In conseguenza di quanto sopra esposto, la Corte di giustizia ha posto le basi per un consolidamento del ruolo dei giudici (ordinari), nazionali ed europei, nonché del diritto europeo, lungo quattro direttrici principali (20). In primo luogo, essa ha determinato un rafforzamento delle autorità nazionali, in particolare dei giudici, chiamate a dare applicazione al diritto europeo, i quali possono valutare la compatibilità delle disposizioni nazionali (anche) rispetto ai principi generali del diritto Ue, provvedendo, se necessario, alla loro disapplicazione. Quanto detto potrà incidere anche sui rapporti tra giudici ordinari e costituzionali. Le Corti costituzionali potrebbero, infatti, assistere, nei paesi connotati da un controllo accentratore e "annullatorio" di costituzionalità, ad una sensibile riduzione della propria sfera di influenza, a fronte del progressivo avvicinarsi, quanto meno con riguardo alle materie rientranti

nell'ambito di azione del diritto comunitario, di una forma di controllo diffuso e "disapplicatorio" di costituzionalità (21). In secondo luogo, essa ha favorito un rafforzamento dei giudici europei, i quali, da un lato, in parallelo a quanto avviene a livello nazionale, possono esercitare, attraverso l'espansione della categoria dei principi generali, un controllo più incisivo sugli atti normativi europei; dall'altro lato, in quanto funzionalmente sovraindarnati rispetto ai giudici nazionali (principalmente attraverso il giudizio in via pregiudiziale), possono controllare e orientare la valutazione dei giudici nazionali in ordine alla compatibilità delle disposizioni nazionali rispetto a tali principi. In terzo luogo, essa ha agevolato un consolidamento della supremazia del diritto europeo, il quale, attraverso l'estensione della disapplicabilità e dell'efficacia orizzontale, può esplicare più incisivamente i propri effetti sui diritti nazionali. Infine, essa ha determinato un consolidamento dell'autonomia del diritto europeo, il quale, mediante l'espansione della categoria dei principi generali, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia come più di recente riaffermata, sono prevalenti rispetto a qualsiasi altra norma di diritto, anche ultraeuropea, si è in parte affiancato dalle influenze del diritto internazionale, soprattutto pattizio o derivato (22).

Note:

(19) Su talune di queste dinamiche, in termini generali, L. Montanari, *I diritti dell'uomo nell'area europea tra fonti internazionali e fonti interne*, Torino, 2002.

(20) Su talune di queste dinamiche, più di recente, S. Cassese, *Ordine giuridico europeo e ordine nazionale, in questa Rivista*, 2010, 4, 419 ss., che pone in evidenza taluni rischi derivanti dall'espansione della sfera di influenza della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali, con particolare riguardo ai rapporti con le corti costituzionali nazionali e alla necessità di tutelare i valori costituzionali fondanti dei diversi Stati membri, auspicando la valorizzazione degli strumenti esistenti di dialogo tra Corti nello spazio giuridico europeo. La questione dei rapporti tra Corte di giustizia e corti costituzionali è attentamente esaminata anche da V. Skouris, *Les rapports entre la Cour de Justice et les juridictions constitutionnelles nationales*, in *Dir. un. eur.*, 2009, 4, 775 ss.

(21) La questione è diffusamente presa in esame, con particolare riguardo al caso italiano, da M. Cantabia, A. Celotto, *La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza*, in *Giur. cost.*, n. 2002, 6, 4477 ss., i quali rilevano, tra l'altro, come «la Carta potrebbe cambiare molto il carattere dei giudizi della Corte di giustizia in materia di diritti fondamentali, perché arricchisce i principi cui essa può fare riferimento, condizionando tanto l'argomentazione che la decisione finale. In definitiva la Carta incide sui parametri di giudizio della Corte di Lussemburgo e la sintonizza sulla medesima lunghezza d'onda delle Corti costituzionali nazionali, aumentando i rischi di diretta rivalità».

(22) Sul processo di consolidamento dell'Ue e sui suoi paradossi, da ultimo, S. Cassese, *Introduction: Im Zweifel für Europa*, in S. Micossi, G.L. Tosato, ed., *The European Union in the 21st Century. Perspectives from the Lisbon Treaty*, Centre for European Policy Studies, 2009.